

PER COPIA CONFORME

Ceccarelli Anna
Istr. Amm. vo

Allegato alla deliberazione di G.C.

N. 286

del 13 MAG 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

Area dirigenza

Riunione del 26/02/2003

Le parti, così come sottoindicate, concordano quanto segue:

1) In merito all'applicazione dell' art. 4 C.C.N. Area Dirigenza biennio economico 1/1/2000 - 31/12/2001:

Viene aggiunto nel CCDI area Dirigenza approvato con deliberazione n. 899 del 13/12/2001, dopo l'art. 13, il seguente articolo:

art. 14

In esecuzione di quanto previsto all'art. 4 CCNL Area dirigenza Regioni ed autonomie locali biennio economico 2000-2001 (Clausole di salvaguardia), le parti stabiliscono che, provvisoriamente, fino a che non saranno fissati i termini di durata degli incarichi dirigenziali conferiti all'interno dell'Ente, in caso di conferimento di nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, con retribuzione di posizione inferiore a quella connessa al precedente incarico, verrà riconosciuto per un periodo transitorio di un anno il trattamento economico già in godimento al momento del conferimento del nuovo incarico. Nel momento in cui saranno determinati i tempi di durata degli incarichi dirigenziali, le parti si rincontreranno per ridefinire i criteri di cui all'art. 4.

2) Interpretazione autentica art. 5 comma 4 C.C.D.I. 2001 Area Dirigenza:

Le parti concordano sul fatto che il periodo di almeno 6 mesi posto come condizione all'art. 5 comma 4 deve intendersi quale "periodo di durata temporale apprezzabile per parlare di incarico a scavalco", dovendosi intendere però che in detto periodo maturi comunque il diritto all'indennità aggiuntiva. Si richiamano in proposito i pareri conformi del Comitato di Direzione e del Nucleo di valutazione.

Le parti, dopo ampia discussione, stabiliscono altresì di riscrivere il comma 4 dell'art. 5 nel modo seguente:

"In caso di incarico a scavalco per un periodo continuativo (cioè non interrotto), al dirigente viene corrisposta una maggiorazione pari al 30% della retribuzione di posizione corrispondente all'incarico assegnato a scavalco, a condizione che la retribuzione non superi complessivamente la fascia immediatamente superiore; in tal caso la somma aggiuntiva verrà ridotta fino al raggiungimento di detto importo.

Non rientra in questa disciplina la reggenza di altro settore/servizio per 30 giorni in sostituzione del collega assente; qualora venga attribuito un incarico per un periodo superiore ai 30 giorni sarà corrisposta l'indennità a partire dal primo giorno.

CGIL

Sig. FINAZZI e
Sig. LO BOSCO

UIL

Sig. CALGARO

DIREL

Sig. CATTANI



IL SEGRETARIO GENERALE

UIL RSA D.ssa VILLA

DIREL RSA Arch. MARTINONI

CISL Sig. BARBIERI

CSA-ALPI Sig.ri FERRETTI e
BETTELLA


La delegazione di parte pubblica (N:B: l'autorizzazione alla sottoscrizione avviene dopo l'approvazione degli organi competenti)

COMUNE DI PADOVA

Copia conforme all'originale

Consta di n° 2 fasciate
su n° 2 fogli.

Padova, 12.5.03



COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA